

***In questo numero:*****1 - LE SEDIVA NEWS DAL 12 GENNAIO AD OGGI**

12/01/2015	La Legge di Stabilità 2015	19/01/2015	Come numerare le fatture della nuova farmacia - <i>QUESITO</i>
13/01/2015	L'elettrocardiogramma in farmacia - <i>QUESITO</i>	19/01/2015	Il tempo di conservazione delle fatture relative ai beni strumentali - <i>QUESITO</i>
14/01/2015	La pausa giornaliera del lavoratore - <i>QUESITO</i>	20/01/2015	Un altro "convitato di pietra" dei concorsi straordinari: sono forse cadute le disposizioni sull'incompatibilità del socio?
14/01/2015	La somma riscossa dalla farmacia a titolo di deposito o cauzione - <i>QUESITO</i>	21/01/2015	Il nuovo <i>diritto annuale</i> alla Camera di Commercio
15/01/2015	Quando un figlio si "interpone" tra il farmacista e il padre - <i>QUESITO</i>	21/01/2015	L'iva e la nuova fatturazione alla P.A. da gennaio
15/01/2015	I ritardi reiterati di un collaboratore - <i>QUESITO</i>	22/01/2015	Gli aspetti fiscali della cessione di farmacia - <i>QUESITO</i>
16/01/2015	Ancora sulla donazione di un immobile al coniuge - <i>QUESITO</i>	23/01/2015	Il rifiuto del farmacista a consegnare il farmaco a un medico privo della prescritta ricetta... medica - <i>QUESITO</i>
2 - NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)			
3 - SCADENZE FINE GENNAIO E FEBBRAIO 2015			

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 12 GENNAIO AD OGGI**12/01/2015 - La Legge di Stabilità 2015**

È stata pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 2014 la Legge di Stabilità 2015 (23 dicembre 2014 n. 190), che reca numerose novità di rilievo e di grande interesse per tutti noi, e anche per la farmacia, alle quali pertanto è necessario far cenno già in questa prima *Sediva news* del 2015.

➤ **Bonus 80 euro:** confermato il *bonus* di 80 Euro (ormai a "regime") a favore dei lavoratori dipendenti che percepiscono una retribuzione annua lorda compresa tra € 8.145 ed € 24.000, mentre per coloro che hanno un reddito superiore a € 24.000, ma inferiore a € 26.000, è prevista una riduzione proporzionale del *bonus*.

Nella determinazione a questi fini del limite di reddito non si tiene conto dell'eventuale anticipo del TFR (di cui meglio *infra*), né della "prima casa", né dei premi di produttività.

Continuano a restare esclusi dall'agevolazione i pensionati e i professionisti.

➤ **Buoni pasto:** dal 1 luglio 2015 il *buono pasto* erogato a favore del personale dipendente (esente da imposte e da contribuzione) aumenta da € 5,29 ad € 7,00, ma solo per i ticket rilasciati in forma elettronica.

➤ **Crediti verso la pubblica amministrazione:** viene estesa al 2015 la *compensazione* tra i debiti erariali risultanti dalle cartelle Equitalia e i crediti verso la pubblica amministrazione; il relativo immancabile decreto di attuazione sarà emesso entro 90 giorni (?) dalla pubblicazione della legge.

➤ **IRAP:** dal 2015 diventa integralmente deducibile dalla base imponibile Irap delle imprese e dei professionisti il costo del personale assunto a tempo indeterminato.

Ai contribuenti che pagano l'Irap ma non si avvalgono di lavoratori dipendenti viene però attribuito, sempre dal 2015, un credito d'imposta pari al 10% dell'Irap lorda, da utilizzare in compensazione con il pagamento di altri tributi mediante il Mod. F24. Tuttavia, a decorrere dal periodo d'imposta 2014, e pertanto con efficacia retroattiva (!), la percentuale ordinaria dell'aliquota Irap è aumentata dal 3,5% al 3,9%.

➤ **TFR:** dal 1 marzo 2015 i dipendenti, che abbiano un rapporto lavorativo attivo da almeno sei mesi con lo stesso datore di lavoro, potranno chiedere, se vorranno, la liquidazione della quota di TFR che maturerà mensilmente fino al 30 giugno 2018, ma senza poter

usufruire della tassazione agevolata prevista per le liquidazioni.

I datori di lavoro in difficoltà finanziaria, o che non intendono corrispondere la quota del TFR con la propria liquidità, potranno accedere ad un finanziamento presso una delle banche che aderiscono a un accordo-quadro che dovrà intervenire con i Ministeri del Lavoro e dell'Economia, ma in ogni caso garantito dall'INPS.

Per la quota di TFR annualmente maturata a favore dei lavoratori dipendenti e non chiesta in pagamento come sopra precisato, l'acconto d'imposta annualmente dovuto passa comunque dall'11% al 17%.

➤ **Credito d'imposta per le aree svantaggiate:** il *bonus investimenti* previsto dalla legge 296/2006, per il quale l'Agenzia delle Entrate ha già prestato la sua adesione, viene perduto se gli investimenti non sono stati ultimati entro il 31.12.2013, a meno che non costituiscano un completamento di quelli già agevolati con la legge 388/2000.

➤ **Agevolazioni ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico:** sono state prorogate fino al 31.12.2015 i benefici per i lavori di ristrutturazione e per il risparmio energetico degli edifici, che consistono, come noto, nella detrazione (ordinariamente in 10 anni) dalle imposte dovute, rispettivamente, del 50% e del 65% dell'ammontare delle spese sostenute. È stato inoltre elevato da 6 a 18 mesi dalla fine dei lavori il periodo entro il quale è possibile acquistare una unità immobiliare ristrutturata da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, allo scopo di detrarre il 50% della spesa di acquisto, entro il limite di € 96.000, sempreché la ristrutturazione riguardi l'intero fabbricato.

È stata anche prorogata al 31.12.2015 la detrazione del 50% sull'acquisto di mobili ed elettrodomestici per una spesa massima di € 10.000 (sempre a *latere*, però, di una ristrutturazione edilizia), da spalmare in 10 anni d'imposta.

È stata altresì aumentata dal 4% all'8% la ritenuta che le banche e le poste devono operare sui bonifici effettuati dai contribuenti che si avvalgono della detrazione fiscale relativi ai pagamenti delle spese di ristrutturazione e risparmio energetico.

➤ **Contribuenti minimi:** è stato introdotto un nuovo regime fiscale per i contribuenti c.d. "minimi", in sostituzione del precedente sistema che prevedeva per costoro - se con volume di affari annuo inferiore a € 30.000 - il versamento di un'imposta forfetaria pari al 5% delle entrate.

In particolare, dal 2015 per i professionisti e per le imprese sarà

possibile accedere al nuovo impianto fiscale soltanto nell'ipotesi in cui il fatturato non sia superiore ad € 15.000 per i professionisti ed € 40.000 per le imprese (anche se il Governo ha già affermato di voler rivedere questi tetti che risultano infatti particolarmente bassi e dunque destinati ad una platea troppo esigua), e il reddito da tassare con l'aliquota IRPEF fissa del 15% sarà determinato calcolando una certa percentuale dell'importo riscosso (per i professionisti è il 78%), a prescindere dalle spese sostenute.

Il nuovo contribuente "minimo" continuerà ad essere esente da IVA, IRAP, studi di settore e tenuta della contabilità (avendo solo l'obbligo di conservare le fatture attive e passive), mentre le fatture emesse nei confronti di aziende o altri professionisti non dovranno essere assoggettate a ritenuta d'acconto.

Restano deducibili dal reddito (come oneri personali) soltanto i contributi versati all'INPS o alle casse previdenziali professionali. Per inciso, i contribuenti iscritti alla *Gestione Separata* dell'Istituto vedranno aumentare, sempre a decorrere dal 2015 ma con una disposizione introdotta dalla Legge di Stabilità 2014, il contributo INPS che passa infatti dal 27,72% al 30,72%.

La normativa vigente fino al 31.12.2014 potrà tuttavia continuare ad essere applicata a favore dei contribuenti "minimi" che hanno aperto una posizione IVA anteriormente al 01.01.2015 e fino alla data di compimento del trentacinquesimo anno di età (requisito preesistente per poter accedere al regime agevolativo), o fino al compimento del quinto anno di attività (termine ultimo per il godimento di tale precedente regime).

➤ Pensioni anticipate: non verranno applicate le penalità contributive previste dalla legge Fornero per gli infrasessantadueni che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31.12.2017.

➤ Agevolazioni per le nuove assunzioni: per le assunzioni a tempo indeterminato, esclusi gli apprendisti e i domestici, effettuate entro la fine del 2015, le aziende potranno godere di tre anni di esonero dal pagamento di contributi, fino a un tetto massimo di contribuzione di € 8.060, corrispondenti praticamente a una retribuzione lorda di circa € 24.000. Non sono previsti limiti di età per i lavoratori, ma questi ultimi non devono avere avuto rapporti a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti, ovvero nell'ultimo trimestre 2014 con lo stesso datore di lavoro. Non si potrà godere di tale agevolazione se l'azienda ha già beneficiato per il medesimo dipendente di altre agevolazioni e in ogni caso non è cumulabile con altri esoneri.

Sono agevolate anche le assunzioni di collaboratori coordinati e continuativi o di collaboratori a progetto e di associati in partecipazione con apporto di lavoro, di stagisti e delle "partite iva" che collaborano con le aziende.

➤ Bonus bebè: è previsto un *bonus* di 80 euro al mese per tre anni a favore dei genitori dei bambini nati o adottati nel triennio 2015-2017; si tratta di *bonus* riservato a famiglie con un tetto ISEE pari a € 25.000 e inoltre, se questo valore è al di sotto dei 7.000 euro annui, il *bonus bebè* sale ad € 160.

Le modalità di attuazione saranno anche qui stabilite con apposito decreto entro il 31.12.2015.

➤ 5 per mille: è fissata la spesa di Euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2015 da destinare alle ONLUS che usufruiscono del contributo del 5 per mille. Sono state adottate nuove procedure di controllo per una maggiore trasparenza.

➤ Rifinanziamento Legge Sabatini: viene rifinanziata la *Sabatini bis* per gli acquisti di attrezzature, anche da parte delle farmacie, a tasso agevolato fino al 31/12/2016, con domanda da presentare tramite una banca convenzionata.

➤ Mutui: con apposito decreto del Ministero delle Finanze da assumere entro il 31/3/2015, saranno disciplinate le misure dirette a sospendere il pagamento della sola quota capitale dei mutui dei finanziamenti delle piccole imprese (come le farmacie) e delle famiglie relativamente alle rate da pagare per gli anni 2015/2017.

➤ Canone RAI: l'ammontare del canone resta fissato nell'importo di € 113,50, mentre le somme da riversare dallo Stato alla RAI sono ridotte del 5%.

➤ Pagamento pensioni: a decorrere dal 1 gennaio 2015 il giorno di pagamento delle pensioni dell'INPS diventa il 10 di ogni mese.

➤ Esame di maturità: verranno disciplinati con apposito decreto i nuovi criteri per la definizione delle commissioni di esame di maturità (in pratica sembra che i membri saranno tutti interni, ad eccezione del

presidente, allo scopo di ridurre le relative spese).

➤ Finanziamento SSN: il fondo destinato al Servizio Sanitario Nazionale è fissato in Euro 112 miliardi per l'anno 2015, che aumenterà a Euro 114,4 miliardi nel 2016.

➤ Direzione farmacie: è stato abolito, come del resto era noto da tempo, il comma 17 dell'art. 11 della L. 27/2012 (il c.d. decreto Cresci Italia), che permetteva ai titolari individuali e ai soci delle società di persone titolari di farmacia (con esclusione delle farmacie rurali sussidiate) di mantenere la direzione dell'esercizio soltanto sino alla data di raggiungimento dell'età pensionabile (68 anni).

➤ Rivalutazioni quote sociali e terreni: i valori delle partecipazioni in società possedute da persone fisiche alla data del 1 gennaio 2015, e i valori dei terreni posseduti da persone fisiche sempre alla stessa data, possono essere rivalutati *entro il 30.06.2015* versando l'8% (nel caso di partecipazioni qualificate e di terreni) o del 4% (nel caso di partecipazioni non qualificate) del valore risultante da apposita perizia. Si tratta dell'ennesima riapertura della disposizione agevolativa, anche se, come abbiamo visto, le aliquote da applicare sono state improvvisamente raddoppiate rispetto al passato.

Il versamento può essere effettuato in tre rate annuali, maggiorate di un interesse del 3% annuo.

➤ Reverse charge: è stato esteso, a decorrere dal 1.1.2015, il sistema dell'"inversione contabile" (il c.d. *reverse charge*) anche alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizioni, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici. A decorrere dalla data della relativa autorizzazione da parte dell'Unione Europea, verrà applicata l'inversione contabile anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari.

➤ Split payment: per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, organi dello Stato, enti pubblici territoriali, camere di commercio, ASL, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura, enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, l'iva contenuta nel corrispettivo dovuto ai cessionari dei beni e ai prestatori di servizi non viene più corrisposta da tali enti ai rispettivi fornitori (come la farmacia), ma verrà versata direttamente al Fisco. In tal modo, si crea un credito d'imposta corrispondente all'iva pagata sull'acquisto di beni e servizi, che potrà essere utilizzata in compensazione con il pagamento di altre imposte, o richiesta a rimborso. Anche questa disposizione avrebbe avuto bisogno dell'autorizzazione dell'U.E., ma, in deroga, la norma si applicherà sull'iva esigibile dal 1 gennaio 2015 e quindi anche al pagamento delle forniture effettuate dopo tale data, ma per operazioni di competenza di anni pregressi. Si tratta di una norma di complessa applicazione e di impatto rilevante, sulla quale comunque è stato già aperto da più parti un ampio fronte di contestazione.

➤ Ravvedimento operoso: vengono estesi - e si tratta pertanto di una misura di grande importanza pratica - i casi di "ravvedimento operoso" da parte del contribuente, il quale potrà effettuare versamenti integrativi (maggiorati di sanzioni in misura ridotta) di imposte dichiarate in minor misura in anni precedenti, o versamenti di imposte non effettuate nei termini di legge, anche quando sia iniziata una verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza conclusasi con un processo verbale di constatazione, sempreché però non siano stati nelle more notificati avvisi bonari di pagamento, o avvisi di accertamento.

Contestualmente vengono eliminati, ma questa volta a decorrere dal 1 gennaio 2016, alcuni istituti "deflativi" del contenzioso, come l'adesione integrale all'accertamento o al PVC con una riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo, o l'adesione agli inviti al contraddittorio con pari riduzione della sanzione.

La regolarizzazione delle omissioni o degli errori mediante pagamento dell'importo calcolato con il "ravvedimento operoso", accompagnato dalla presentazione di una dichiarazione integrativa, farà scattare i termini per i controlli formali e per gli accertamenti dalla data di presentazione della nuova dichiarazione, e non dalla data originaria, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione.

➤ Comunicazione dati iva: viene eliminato l'obbligo della comunicazione dati iva da effettuare entro il 28 febbraio di ogni anno, perché il Mod. Unico non conterrà più la dichiarazione IVA annuale, che infatti sarà "autonoma" e presentata entro il 28 febbraio di ogni anno, e la prima volta entro il 28 febbraio 2016 per l'anno 2015.

➤ Enti non commerciali: per questi contribuenti la percentuale di

utile percepito e che non concorre alla formazione del reddito imponibile si riduce dal 95% al 22,26%.

➤ **Capitali percepiti in caso di morte:** i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita saranno esenti dall'Irpef soltanto per la parte relativa al rimborso del capitale, mentre eventuali somme maturate per l'investimento operato dalla compagnia del capitale assicurato sarà assoggettato ad imposte dirette.

➤ **Bollo auto:** viene eliminata l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per le auto ultra-ventennali.

➤ **TASI:** la tassa sui servizi indivisibili viene confermata anche per il 2015 e il contributo non potrà superare il 2,5 per mille (era stato proposto un aumento fino al 6 per mille!). Per i fabbricati ubicati nella provincia dell'Aquila colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, che risultano distrutti o oggetto di ordinanza di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, è prevista l'esenzione dalla TASI a decorrere dal 2015 e fino alla definitiva ricostruzione dei fabbricati stessi.

➤ **IMU:** il termine di versamento dell'IMU sui terreni agricoli dovuta per l'anno 2014 è stata differita al 26 gennaio 2015.

➤ **Lotta all'evasione:** viene elevata al 55% la quota riconosciuta ai comuni per la loro collaborazione alla lotta all'evasione.

➤ **Pellet:** per l'acquisto dei relativi materiali per riscaldamento l'iva sale dal 10% al 22%: evidentemente se ne sentiva tutta l'urgenza...

➤ **Erogazioni liberali:** a partire dal 2015 viene aumentato da € 2.065 ad € 30.000 l'ammontare delle erogazioni a favore delle ONLUS che possono usufruire della detrazione del 26%.

➤ **Aliquote IVA:** dal 1 gennaio 2016 le aliquote iva del 10% e del 22% aumenteranno di due punti passando dunque al 12% e al 24%. Dal 1 gennaio 2017 è previsto un ulteriore aumento dell'1% e dal 2018 di un ulteriore 0,50% per l'aliquota del 24%. Tali misure potranno tuttavia essere sostituite, integralmente o in parte, da provvedimenti che assicurino il conseguimento di maggiori entrate o di risparmi di spesa per il pari importo: si tratta della c.d. "clausola di salvaguardia".

* * *

Come si vede, queste novità sono di notevole interesse e su quelle più rilevanti torneremo con i dovuti approfondimenti.

(Studio Associato)

13/01/2015 - L'elettrocardiogramma in farmacia - QUESITO

Quali sono le modalità operative per erogare il servizio di ECG nella farmacia?

In particolare, è l'infermiere a dover applicare gli elettrodi? O può farlo anche il farmacista? E c'è bisogno di farlo in un locale separato?

Relativamente alla refertazione, è possibile inviare il tracciato con scansione al cardiologo, via email, che poi provvederà a farci avere il referto, sempre via email, che noi consegneremo al paziente? E può definirsi una modalità di "telemedicina"?

Per l'"elettrocardiogramma in farmacia" non possiamo evidentemente che intendere quello annoverato tra i "servizi di secondo livello" di cui all'art. 1, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 153/2009 e disciplinato - quanto a condizioni, termini e modalità di esecuzione - dalle relative norme di attuazione contenute nel Decreto del Ministero della Salute del 16/12/2010.

Parliamo, per l'appunto, degli esami effettuabili "mediante dispositivi per consentire l'effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di tele cardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali." (art. 3, comma 1), restando peraltro esclusa "ogni attività di prescrizione e diagnosi" (art. 1, comma 2) e ovviamente anche la presenza di un medico in farmacia per effetto, a tacer d'altro, del divieto di cui all'art. 102 del T.U.L.S. Riguardo, poi, all'intervento manuale dell'operatore sanitario (se debba/possa essere l'infermiere ad applicare gli elettrodi...) sempre quel decreto prevede che, per i pazienti "in condizioni di fragilità di non completa autosufficienza" (art. 1, comma 1), il test può essere eseguito con l'intervento ("supporto") di un operatore sanitario, che naturalmente può essere l'infermiere (se presente in farmacia) ma anche - riteniamo - lo stesso farmacista, dato che tale intervento non

consiste certo in una prestazione medica ma in un *mero ausilio nell'utilizzo materiale dell'apparecchio* per l'esecuzione di un *test* che in condizioni di normalità deve essere "gestibile" direttamente dal paziente.

Per quanto attiene alle concrete condizioni di erogazione del servizio, le farmacie che intendono effettuare questo tipo di assistenza "utilizzano spazi dedicati e separati dagli altri ambienti, che consentono l'uso, la manutenzione e la conservazione delle apparecchiature dedicate in condizioni di sicurezza, nonché l'osservanza della normativa in materia di protezione di dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in base a linee guida fissate dalla Regione" (art. 4, comma 1).

Il rispetto della normativa in materia di *privacy*, infatti, è un profilo delicato in tutte le pratiche di *telemedicina* e deve essere particolarmente "sentito" soprattutto per quanto riguarda l'invio dei dati del tracciato al centro diagnostico, la ricezione dei referti e l'inoltro degli stessi ai pazienti con mezzi "tracciabili" quali la posta elettronica, come del resto accennato anche nel quesito.

(stefano civitareale)

14/01/2015 - La pausa giornaliera del lavoratore - QUESITO

Sono il titolare di una farmacia urbana e nel corso degli anni ho stipulato diversi rapporti di lavoro a tempo parziale orizzontali e verticali. Fino ad oggi non avevo mai avuto problemi con la pausa giornaliera ma ora ho necessità di sapere se per legge sono obbligato a concederla e in che misura.

Le c.d. *pause giornaliere* sono state disciplinate all'interno del D. Lgs. 66/2003, in cui è stabilito che, nel caso in cui l'orario giornaliero di lavoro ecceda il limite delle sei ore, il lavoratore ha diritto a una *pausa* per il recupero delle energie psico-fisiche e/o per la consumazione del pasto.

E, quanto ai rapporti di lavoro a *tempo parziale*, per poter ben individuare l'esistenza o meno dell'obbligo della concessione della *pausa* minima giornaliera è necessario considerare le ore effettive di lavoro.

Nel *part-time orizzontale*, ad esempio, si parte dal presupposto che l'attività lavorativa del dipendente non superi le sei ore giornaliere, cosicché non spetterebbe in tal caso al lavoratore alcuna "pausa pranzo".

Nel *part-time verticale* in cui il lavoratore presta dalle sette alle dieci ore giornaliere bisognerebbe invece concedere una *pausa* di *almeno dieci minuti*.

Per attenuare l'eventuale monotonia e/o ripetitività del lavoro, la *pausa* comunque deve essere goduta tra l'inizio e la fine della giornata di lavoro e non può in ogni caso essere sostituita con il c.d. *tempo tuta*, né è consentito farne beneficiare al termine dell'orario giornaliero permettendo così al prestatore di lavoro, ad esempio, di terminare prima la giornata lavorativa.

(giorgio bacigalupo)

14/01/2015 - La somma riscossa dalla farmacia a titolo di deposito o cauzione - QUESITO

Come si può trattare dal punto di vista fiscale un deposito o una cauzione, visto che si prende del denaro che comunque sarà restituito, oppure, come nel caso dell'affitto delle stampelle, il cliente lascia un deposito da cui verrà detratta la somma relativa ai giorni d'uso?

Le somme ricevute in *deposito* e/o *cauzione* per le più varie ragioni non costituiscono ricavi imponibili né ai fini iva né ai fini delle imposte dirette, dato che non rappresentano il corrispettivo di una cessione di beni e/o di una prestazione di servizi ma semplici *movimentazioni finanziarie*, cioè dazioni di denaro a garanzia della restituzione di determinati beni dati in uso dalla farmacia ai propri clienti.

Al momento dell'incasso, al cliente dovrà essere rilasciata una ricevuta *non fiscale*, con chiara indicazione della causale del versamento: "cauzione per consegna n. 1 bombola ossigeno" ovvero: "per affitto n. 1 paio stampelle" ecc., copia della quale dovrà essere conservata nel misuratore fiscale proprio per giustificare, in caso di verifica, la mancata inclusione di tali somme nei corrispettivi giornalieri.

Nella contabilità della farmacia, poi, sempre in corrispondenza della

data dell'incasso, dovrà essere acceso un *debito* verso il cliente, da chiudere al momento della restituzione del denaro.

Infine, se al momento della restituzione dei beni, la cauzione viene "convertita" – tutta o in parte - in corrispettivo, sarà obbligatorio secondo le regole generali fatturare o scontrinare la somma corrispondente; in contabilità il debito verso il cliente verrà stornato per la parte corrispondente al corrispettivo pagato restituendo naturalmente la differenza.

(roberto santori)

15/01/2015 - Quando un figlio si "interpone" tra il farmacista e il padre – QUESITO

Il figlio di un mio cliente ormai anziano mi chiede di non vendere nulla al padre perché ci penserà lui sia ai farmaci che ai parafarmaci; è legale accedere a questa richiesta negando all'anziano cliente ogni prodotto della farmacia quando viene da solo?

Chiunque abbia piena capacità di agire – come verosimilmente è il caso del padre "anziano" di quel Suo cliente – ha diritto di acquistare tutto quel che crede, farmaci, come parafarmaci o qualsiasi altro bene della vita.

La farmacia, quindi, non può negare la dispensazione di un qualunque prodotto di vendita a chiunque ne faccia richiesta, e non c'è "figlio" che possa intercedere nella direzione contraria.

Questo naturalmente sul piano dei principi, perché nel concreto i rapporti tra Lei e il Suo cliente-"figlio" possono anche indurLa a comportamenti parzialmente divergenti, dei quali però in astratto Lei assumerebbe evidentemente ogni responsabilità.

Lei dovrà quindi muoversi con prudente apprezzamento di quel che volta a volta cade sotto la Sua osservazione.

(gustavo bacigalupo)

15/01/2015 - I ritardi reiterati di un collaboratore - QUESITO

Sono il titolare di una farmacia situata in una zona centrale della città. All'inizio della giornata lavorativa vi è un afflusso enorme di clientela. Mi sono organizzato assumendo il giusto numero di persone per essere efficiente e soddisfare le esigenze della clientela evitando le attese prolungate. Nelle ultime settimane incontro dei problemi perché un collaboratore farmacista quasi regolarmente arriva in ritardo di 15-20 minuti.

Il contratto di riferimento specifica che non sono ammessi ritardi nell'orario di lavoro, concedendo al titolare della farmacia la facoltà di trattenere un importo della retribuzione calcolata sul tempo del ritardo e con aggiunta eventuale di una multa il cui ammontare non può tuttavia superare quello della trattenuta.

Se il lavoratore però persiste nei ritardi, superando il limite di tre nell'anno solare, il datore di lavoro potrà raddoppiare l'importo della multa.

Infine, se il dipendente accentua ulteriormente e irragionevolmente il numero dei ritardi, il titolare può adottare provvedimenti disciplinari anche di grande rigore fino alla risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, potendosi risolvere un comportamento così esasperato in una non equivoca *giusta causa*.

(rocco de carlo)

16/01/2015 - Ancora sulla donazione di un immobile al coniuge – QUESITO

Ho letto quel che avete scritto sull'argomento.

Ho un appartamento a Roma ereditato da mio padre che lo acquistò molti anni fa.

Dato che mia moglie possiede insieme a me il 50 % di una casa in provincia di Firenze, qualora la donassi a Lei godrebbe del regime di prima casa? E quale sarebbe la spesa per il passaggio di proprietà?

In linea di principio la c.d. "agevolazione prima casa" spetta – laddove ricorrano, naturalmente, tutte le condizioni previste dalla legge – anche in caso di acquisizione dell'immobile *per donazione*.

Tuttavia nel caso particolare, stando almeno al tenore letterale del quesito, se per l'abitazione posseduta con il coniuge si sia già goduto dei benefici all'atto dell'acquisto, questa situazione precluderebbe, temiamo, il diritto alla fruizione dello stesso sconto fiscale per un nuovo acquisto.

E infatti, ai sensi della lett. c) della nota II-bis art. 1 – Tariffa, allegata

al T.U. Registro, per accedere al beneficio è necessario "*che nell'atto di acquisto, l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo...*".

Poiché la condizione deve verificarsi su tutto il territorio nazionale, come è chiaramente specificato nella norma, il possesso dell'appartamento in provincia di Firenze precluderebbe lo sconto pur essendo l'immobile donato ubicato a Roma.

Per quanto riguarda "la spesa per il passaggio di proprietà", immaginiamo che Lei intenda conoscere il carico fiscale che graverebbe sulla liberalità.

Ebbene, in caso di donazione al coniuge di un'immobile senza la fruizione dei benefici "prima casa", nella stragrande maggioranza dei casi l'atto non sconterebbe certamente l'imposta di donazione.

Dovendosi invero assumere come valore imponibile non quello commerciale ma quello c.d. "catastale" (notevolmente più basso), ottenuto moltiplicando la r.c. per determinati coefficienti, è davvero difficile che sia superata la franchigia prevista di € 1.000.000, a meno che il valore di eventuali donazioni anteriori da cumulare a quella attuale non provochino lo scavalco di tale *plafond*, perché in questo caso sull'importo eccedente si applicherebbe l'aliquota del 4%.

Sul trasferimento, poi, sono dovute le imposte *ipo*-catastali – sempre commisurate al "valore catastale" – rispettivamente dell'1% e del 2%. Infine, come precisato anche recentemente dall'Agenzia delle Entrate (cir. n. 44/E del 07/10/2011), per la registrazione di un atto di donazione di valore inferiore ai limiti stabiliti per le franchigie, non è dovuta neppure l'imposta di registro *in misura fissa* (attualmente 200 euro).

(stefano civitareale)

19/01/2015 - Come numerare le fatture della nuova farmacia – QUESITO

In vista della farmacia che apriremo, speriamo quanto prima, vorremmo sapere come ci dobbiamo regolare per la numerazione delle fatture.

Come abbiamo già avuto modo di osservare (v. [Sediva News del 08/05/2014](#)), a partire dal 1° gennaio 2013 non è più obbligatoria la datazione e numerazione progressiva *per anno solare*, essendo sufficiente numerare le fatture progressivamente e proseguire ininterrottamente per tutti gli anni di attività e fino alla cessazione.

In tal modo si assicura egualmente l'univocità del documento, perché a ciascuna fattura viene assegnato un solo numero e una sola data. Naturalmente, tale modalità nel corso degli anni può risultare farraginosa per intuibili ragioni e quindi la scelta migliore si rivela sempre quella di ricominciare daccapo all'inizio di ogni anno solare e quindi di ogni esercizio.

Quel che è certo, tuttavia, è che al momento dell'inizio dell'attività bisogna sempre partire dal numero 1 (Ris 1/E/2013).

(paolo liguori)

19/01/2015 - Il tempo di conservazione delle fatture relative ai beni strumentali – QUESITO

Per quanto tempo devo conservare le fatture di acquisto dei beni strumentali della farmacia? I termini sono diversi rispetto a quelli prescritti per le altre fatture?

La prescrizione di cui all'art. 22, comma 3, del D.P.R. 600/73 – per la quale tutta la documentazione di supporto alle scritture contabili (fatture, note, ricevute, estratti conto bancari, ecc.) deve essere conservata fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al periodo d'imposta considerato (e questo, s'intende, anche oltre il *termine decennale* stabilito dall'art. 2220 del cod. civ.) – costituisce una regola generale e perciò si applica anche alle fatture di acquisto dei beni strumentali.

Bisogna però anche considerare che i beni appartenenti a questa particolare categoria – il cui utilizzo, come noto, non si esaurisce nel periodo d'imposta in cui vengono acquistati, ma si estende a tutti gli anni di "vita utile" e anche oltre il periodo di ammortamento fiscale – possono restare in uso alla farmacia e generare quindi, pur se completamente ammortizzati, spese di impiego, manutenzione, ecc. in

ciascuno degli anni di loro effettivo utilizzo.

Si pone dunque l'esigenza di documentare, ai fini di eventuali controlli, l'*inerenza* di queste ultime spese all'attività esercitata, perché riferibili a beni *effettivamente* acquistati per essere *effettivamente* destinati in ambito aziendale.

Di qui, ci sembra, la necessità di conservare le fatture di acquisto relative a questi beni praticamente fino a quando non si sia definito l'accertamento relativo all'anno di dismissione e perciò anche oltre l'anno in cui si è esaurito il suo processo di ammortamento fiscale laddove, come accennato, rimanga in uso; in altri termini, insomma, fino a quando – ed è questa la conclusione pratica che qui può interessare – non si sia definito l'accertamento relativo all'anno in cui il bene viene ad ogni effetto *estromesso* dall'attività di farmacia.

(*valerio salimbeni*)

20/01/2015 - Un altro “convitato di pietra” dei concorsi straordinari: sono forse cadute le disposizioni sull'incompatibilità del socio?

Come qualche lettore forse ricorderà, anche nel titolo della [Sediva news del 26/11/2014](#) l'ormai famigerata nota Min. Salute del 23/11/2012 è stata da noi definita un “convitato di pietra” dei concorsi straordinari, per il ruolo incombente e inquietante che quasi silenziosamente sta assumendo nelle fasi successive alla pubblicazione delle graduatorie, dopo aver già contribuito non poco a condizionare le scelte iniziali di parecchi concorrenti.

Nonostante, infatti, l'assenza di un qualunque rapporto di sovraordinazione tra Stato e/o Regioni e/o Comuni, e pur non trattandosi neppure di una *circolare*, ma di una semplice chiacchierata su carta tra il Dicastero e la Fofi (priva quindi di qualsiasi autorità ma evidentemente non di una qualche superstita autorevolezza), quella nota sulla *contitolarità*, che sciaguratamente nessuno è ancora riuscito a far “ritirare”, potrà essere *invocata* o del tutto *ignorata* dalle amministrazioni competenti nelle varie fasi per *negare*, o rispettivamente *riconoscere*, la titolarità della farmacia conseguita nel concorso anche a chi – in una stessa formazione o all'interno di una compagine diversa – sia già risultato assegnatario in via definitiva di un esercizio all'esito di un altro concorso.

Torneremo tra poco sullo scenario che potrà derivarne, perché dobbiamo ora dar conto di un secondo “convitato di pietra” di recente affacciato all'orizzonte e ancor più minacciosamente dell'altro.

Ricordiamo intanto che, in attesa dell'annunciata ennesima “lenzuolata”, il ruolo di provvedimento-padrone di tutte (o quasi) le liberalizzazioni va riconosciuto almeno in questo momento al d.l. 13/8/2011 n. 138, convertito con l. 14/9/2011 n. 148, il cui art. 3 – intitolato: “*Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche*” e inserito nel Titolo II (“*Liberalizzazioni, privatizzazioni ed altre misure per favorire lo sviluppo*”) – così recita:

“1. *Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012* (termine non perentorio per nessuno dei quattro Enti: ndr.), *adequano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:*

- a) *vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;*
- b) *contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;*
- c) *danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;*
- d) *disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;*
- e) *disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.*

2. *Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.*

3. *Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, ecc.”.*

[N.B.: il [testo integrale dell'art. 3](#), che contiene altre indicazioni di rilievo, è [cliccabile](#)]

Ora, come accennato, affiora da qualche tempo e sta raccogliendo alcuni consensi l'idea – che prenderebbe le mosse da una nota in

forma scritta proveniente nientedimeno che dal vertice della nostra pubblica amministrazione – secondo cui il disposto così perentorio del comma 3, sancendo espressamente la caducazione appunto al 30 settembre 2012 di tutte le norme statali previgenti in qualsiasi modo limitative o restrittive dell'esercizio di imprese e professioni, avrebbe comportato anche l'abrogazione *ipso jure* delle disposizioni (tutte o alcune?) dettate dall'art. 8 della l. 362/91, per i casi ivi previsti sub a), b) e c), in tema di incompatibilità con lo *status* di socio in una società di farmacisti titolare di farmacia.

Sarebbe dunque altresì venuta meno l'incompatibilità, poniamo, con “*qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato*” (lett. c)) e quella con “*la posizione di... collaboratore di altra farmacia*” cosicché, limitandoci per carità di patria soltanto a qualche esempio, anche il farmacista titolare di cattedra universitaria o il farmacista partecipe ad un'impresa familiare nella farmacia paterna – se vincitore di una sede in forma associata con altri concorrenti – sarebbe legittimato a partecipare alla società formata con i co-vincitori in vista dell'assunzione della titolarità della farmacia assegnata alla compagine e a conservare nondimeno la cattedra o il rapporto di i.f.

Anzi, da una tesi del genere discenderebbero conseguenze in grado di incidere in termini fortemente significativi – e in parte anche demolitori – sull'intero assetto normativo del servizio farmaceutico che conosciamo, andando naturalmente ben oltre il problema meramente contingente della formazione delle società tra gli assegnatari in forma associata, al quale tuttavia, per intuibili ragioni anche di spazio, dobbiamo circoscrivere quest'analisi.

Ma, pur avendo con evidenza il suo “in sé” nel principio di fondo (affermato, lo si è visto, all'interno del primo comma dell'art. 3) secondo cui “*l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di ecc.*”, non crediamo che questa tesi “superministeriale” meriti una sorte granché migliore di quella “ministeriale” sulla *contitolarità*, basata sul nulla e un po' da tutti criticata ripetutamente, pur se per l'assunto che stiamo oggi analizzando almeno un fondamento normativo i loro assertori possono ragionevolmente invocarlo.

Anche volendo però trascurare la natura concessoria del provvedimento che ammette il farmacista o la società di farmacisti allo svolgimento del servizio pubblico inerente all'esercizio della farmacia – che, in quanto tale, potrebbe sottrarre l'intero sistema quantomeno a norme di liberalizzazione “senza se e senza ma” come sono indubbiamente quelle ora in esame – sta di fatto che, come abbiamo letto, un'efficacia derogatoria al “*principio secondo cui ecc.*” viene testualmente riconosciuta, tra le altre, anche alle “*disposizioni* (anteriori al provvedimento ma ovviamente anche a quelle che verranno: ndr.) *indispensabili per la protezione della salute umana ecc.*”, e ormai da molti anni non c'è dubbio neppure in seno alla giurisprudenza che anche le norme sul servizio farmaceutico siano dettate a tutela della “*salute umana*”.

Potrebbe incontrarsi, è vero, qualche difficoltà di ordine ricostruttivo o comunque interpretativo in un ipotetico “*cuci-scuci*” tra disposizioni “*indispensabili*” e disposizioni “*non indispensabili*”; ma, a parte la plausibile ridondanza dell'aggettivo, ci pare che tutte quelle sulle società di farmacisti lo siano perché in realtà sembrano tutte esprimere profili individuati dal legislatore come strutturali, rivelandosi pertanto anch'esse “*indispensabili*”, della scelta fondamentale di consentire bensì l'assunzione della titolarità di una farmacia anche ad una società di persone, ma alle precise condizioni indicate proprio negli artt. 7 e 8 della l. 362/91.

Inoltre, tutte le fattispecie legali di incompatibilità – comprese perciò, attenzione, anche quelle di cui all'art. 13 della l. 475/68 dettate per il titolare di farmacia in forma individuale – verosimilmente *simul cadent* o *simul stabunt*, e, anche non considerando i divieti previsti nei singoli ordinamenti settoriali (impiegati pubblici, docenti universitari e non, ecc.), riesce veramente difficile pensare che sia caduta, ad esempio, anche la figura di incompatibilità tra socio e titolare individuale di farmacia e/o, cambiando versante, sia venuto meno il divieto di cumulo ex art. 102, primo comma, T.U. San. tra “*l'esercizio della farmacia*” e “*quello di altre professioni o arti sanitarie*” (che semmai, detto per inciso, cadrà per conto suo nel caso in cui a disporlo sia una norma di legge attualmente in gestazione).

Per noi, in ultima analisi, la risposta all'interrogativo del titolo

dovrebbe essere quindi negativa, come negativo è stato sin dall'inizio il nostro giudizio sulla *contitolarietà*.

È però facile pensare che, facendo leva (anche guardando alla fonte di provenienza) su una risposta invece positiva, parecchi assegnatari "per la gestione associata", che oggi versano in uno dei casi di incompatibilità, vorranno partecipare - quando sarà il momento di formarla - alla società con i co-vincitori senza rimuovere la situazione in principio confliggente con l'art. 8 o altre disposizioni parimenti limitative o restrittive, per poi se del caso sfidare su questo punto la giustizia amministrativa.

Con tutto quel che, specie laddove Regioni e/o Comuni scelgano di seguire l'assunto "superministeriale", potrà conseguire nella prima tornata post-graduatoria (articolata in interPELLI, assegnazioni, accettazioni, rilasci delle titolarità, aperture delle farmacie), ma ancor più nell'inevitabile seconda, in cui infatti rientrerebbero inopinatamente, *se poi questa tesi finisse per essere sconfessata in sede giurisdizionale*, le farmacie eventualmente assegnate a società di persone formate da uno o più co-vincitori formalmente incompatibili ex art. 8 l. 362/91.

Come d'altronde vi rientrerebbero anche quelle assegnate nella prima tornata ad associazioni cui sia stata già assentita una farmacia in un altro concorso, nel caso in cui - rovesciando ora l'ipotesi precedente - la giurisprudenza (pur accantonando, come senz'altro dovrebbe essere, la tesi della *contitolarietà*) ritenesse nondimeno che la *ratio* dell'art. 11 del dl. Cresci Italia, dichiarando addirittura nel suo *incipit* di voler "*favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti*", sia in ogni caso anche quella di consentire al farmacista, tanto individualmente che in forma associata, l'acquisizione almeno nei concorsi straordinari di un solo esercizio.

Nella *Sediva news* citata all'inizio abbiamo tentato di spiegare perché neppure questo appaia un argomento decisivo *contro* la duplice assegnazione di sedi concorsuali, ma bisogna ricordare che i giudici amministrativi, purtroppo sempre meno rigorosi e affidabili, tendono pericolosamente ad abusare dei poteri indubbiamente loro ascrivibili [si tratta della c.d. *giurisprudenza pretoria*] introducendo nel sistema positivo con troppa disinvoltura disposizioni fino ad allora sconosciute all'ordinamento, talché in un quadro del genere, pur dovendo ribadire una volta di più il nostro fermo dissenso sulla tesi della *contitolarietà*, non ce la sentiamo di escludere del tutto una conclusione del CdS *comunque* contraria all'assegnazione a uno stesso soggetto di due sedi in due diversi concorsi.

In definitiva, quindi, anche per la vicenda in ogni caso non di poco conto dell'asserita caducazione delle disposizioni sull'incompatibilità dei soci, come per l'altra molto meno seria sussurrata dal Ministero della Salute (ma che, come appena detto, la giurisprudenza potrebbe condividere, anche se per vie ben diverse da quella della *contitolarietà*, nelle sue conseguenze), la sorte dei concorsi straordinari dipenderà certo anche dalle opzioni tecnico-giuridiche delle amministrazioni competenti nelle diverse fasi post-graduatoria ma soprattutto, più ancora che in precedenti fattispecie congeneri, dal CdS quando sarà chiamato a sciogliere definitivamente ogni nodo.

Comunque vada, ne risulterà dunque pesantemente incisa nel concreto l'effettiva "meritocraticità" degli esiti finali dei concorsi (ricordando che, per il meccanismo introdotto dalla l. 389/99, i primi dei non interpellati in prima battuta possono talvolta essere anche di gran lunga avvantaggiati rispetto agli ultimi degli interpellati), e per ciò stesso sulla pelle dei concorrenti.

Sia però ben chiaro, sono tutti problemi ormai ineludibili, perché - anche nel caso quasi iperbolico che tutte le amministrazioni competenti convergano improvvisamente e magicamente *contro* la *contitolarietà* (e le sue implicazioni) e *a favore* della persistente vigenza dell'art. 8 della l. 362/91, come per noi dovrebbe essere - è fatale che il giudice amministrativo sia costretto ad occuparsi *comunque* di ambedue le vicende perché destinate ad essere portate entrambe al suo esame da formazioni di co-vincitori interessate al trionfo dell'una e/o dell'altra tesi.

E se questo, unito a tutto il resto che conosciamo o sospettiamo (equivocità e illegittimità di alcune clausole del bando unico, diversità cosmiche tra i criteri adottati dalle varie commissioni, vetustà e inadeguatezza a un concorso per soli titoli del Dpcm. 298/94, e così via), finisse per tradursi anche in una prolungata paralisi (magari

anche per sospensive disposte da qualche Tar) di alcuni concorsi - peraltro già tutti in ritardo di un paio di anni rispetto ai tempi un po' velleitariamente scanditi dall'art. 11 del d.l. Cresci Italia - come potrà reagire l'*indirizzo politico*, in questo momento per conto suo accerchiato e pressato da fermenti vari perfino sul mantenimento in vita di un servizio farmaceutico ancor oggi imperniato con indiscutibile persistente efficacia sul contingentamento degli esercizi e quindi sulla loro pianificazione in via autoritativa sul territorio?

Sicuramente in alcune circostanze ci sarà pure stato qualche funzionario troppo supponente o fantasioso, ma in generale non si vedono specifiche colpe o specifici colpevoli (come qualcuno potrebbe invece pensare) di tutto questo, dato che nei fatti l'incertezza del diritto - grazie anche a un Esecutivo, che da tempo è l'autentico e incontrastato nostro legislatore ma dimentica spesso che la fretta è nemica del bene - ha ormai preso pressoché ovunque il sopravvento innestando talora disposizioni quasi scientemente oscure e scoordinate sia tra loro che rispetto alla normazione previgente, e qui, come abbiamo visto, rischiano di pagarne le conseguenze sotto molteplici aspetti proprio i concorsi straordinari.

Ancora una volta, insomma, i rimedi, passata quest'ennesima nottata, sembra possano essere più che altro di matrice politica, e perciò rientrare per l'appunto - auspicabilmente in termini ragionevoli e senza enfaticizzazioni di cui non si avverte minimamente il bisogno - nell'imminente provvedimento di (ulteriore) "liberalizzazione" di professioni e attività economiche.

(gustavo bacigalupo)

21/01/2015 - Il nuovo diritto annuale alla Camera di Commercio

Entro il 16 giugno 2015, salvi gli ormai "collaudati" rinvii, in occasione del pagamento delle imposte dovute con la presentazione della dichiarazione dei redditi va anche versato alla Camera di Commercio il *diritto annuale*, che però in prima battuta *diminuisce* rispetto al 2014 del 35%.

Cosicché le farmacie che erano iscritte alla *sezione speciale*, invece di pagare 88 euro, verseranno 57,20 euro e le altre, che versavano un diritto di 200 euro, corrisponderanno 130 euro.

È data però facoltà alle Camere di Commercio di aumentare il diritto annuale fino al 20% di quello base (eventualmente ridotto), e quindi in sostanza conosceremo nel concreto l'importo effettivamente dovuto soltanto in occasione del pagamento delle imposte proprio a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi.

(Studio Associato)

21/01/2015 - L'iva e la nuova fatturazione alla P.A. da gennaio

Come abbiamo anticipato nell'illustrazione generale del provvedimento (v. sopra *Sediva news* 15.01.12: "*La legge di stabilità 2015*"), quest'ultima ha previsto un nuovo meccanismo di versamento dell'iva, denominato *split payment*, in base al quale per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti della Pubblica Amministrazione l'iva esposta nella *fattura* non verrà più corrisposta alla farmacia, ma sarà versata al Fisco direttamente dall'ente pubblico.

Si tratta delle *fatture* emesse nei confronti di: Asl, comuni, provincie, regioni, carceri, *web care*, CUP, "celiaci", DPC, ecc.

Sembra invece esclusa dalla sfera di applicazione del meccanismo la DCR, quella che mensilmente la farmacia emette nei confronti della Asl in ordine ai prodotti dispensati agli assistiti dal SSN.

Quanto alla *fattura* che la farmacia deve ora emettere nei confronti dell'ente pubblico, può seguire - almeno al momento - questa traccia:

<i>Farmacia ...</i>		
<i>Via ...</i>		<i>Data</i>
<i>Città...</i>		
<i>P.IVA</i>		
		<i>Spett.le</i>
		<i>Ente</i>
<i>Fattura n.</i>		<i>Via</i>
		<i>Città</i>
		<i>P.IVA</i>
Prodotto A	prezzo € 10 iva 4% =€ 0,4	Totale € 10,40
Prodotto B	prezzo € 100 iva 10%=€ 10	Totale € 110,00
Totale fattura		€ 120,40
Netto dovuto		€ 110,00
<i>Iva versata dall'Ente ai sensi dell'art. 17-ter del Dpr 633/72</i>		

Ci riferiamo, come detto, alle *fatture emesse dal 1° gennaio u.s.* in poi (anche quando i beni o servizi siano stati resi nell'anno precedente), ma dobbiamo ricordare che da marzo, salve proroghe o simili, dovrebbe diventare definitivamente e stabilmente operativa, perciò obbligatoria, la *fattura elettronica*, di cui parleremo meglio a tempo opportuno.

(franco lucidi)

22/01/2015 - Gli aspetti fiscali della cessione di farmacia - **QUESITO**

Vorrei essere aiutato, perché dovendo acquistare una farmacia mi è stato detto che il venditore dovrebbe corrispondere allo Stato un 43%: è vero e perché? Anche se poi dovrà comprarne una nuova? Cosa si deve prevedere sul piano fiscale?

Il quesito richiederebbe naturalmente una risposta molto più articolata, che tuttavia dobbiamo circoscrivere ai profili più rilevanti. Possiamo intanto ricordare che, dal lato dell'acquirente (che poi è il Suo), questi è obbligato al versamento dell'imposta di registro pari al 3% del valore dell'azienda compravenduta, quale risultante dalla sommatoria del valore di avviamento, degli arredi, delle stigliature e delle merci calcolate al prezzo di costo al netto dell'iva.

Dal lato del venditore, invece, la cessione realizza una plusvalenza tassabile ai fini dell'Irpef con varie modalità.

Infatti, ove la farmacia sia ceduta dopo il decorso di 5 anni, il cedente potrà chiedere la "tassazione separata" e pertanto sulla plusvalenza realizzata sarà applicata un'aliquota Irpef corrispondente alla *media* di quelle dichiarate negli ultimi due anni d'imposta antecedenti la cessione, versando in particolare un importo - pari al 20% della plusvalenza realizzata - già in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno di realizzo, mentre la residua percentuale sarà calcolata e richiesta direttamente dall'Agenzia delle Entrate entro un anno e mezzo circa dalla presentazione del mod. Unico.

Ove, invece, la cessione sia effettuata prima del decorso di un quinquennio dalla sua acquisizione, la plusvalenza sarà tassabile per intero nell'anno di realizzo e pertanto andrà aggiunta all'utile della farmacia scontando l'aliquota marginale del 43% (quella evocata nel quesito...), oltre alle addizionali comunali e regionali.

Peraltro, nel caso, che sembra essere proprio questo, in cui il cedente prosegue l'attività di impresa, forse acquistando un'altra farmacia, avrà facoltà di "spalmare" la plusvalenza in cinque anni di imposta, riducendo così con ogni probabilità il carico fiscale, perché verosimilmente, nell'ipotesi in cui abbia cioè davvero acquistato altra azienda, potrà portare in deduzione la quota di ammortamento afferente l'acquisto.

A questo discorso andrebbero aggiunte altre considerazioni in relazione alle diverse modalità di cessione della farmacia (una tra tutte, mediante la costituzione di una società e successiva cessione di quote), e anche in ordine alla futura probabile *neutralità fiscale della cessione d'azienda*, come anticipato nella [Sediva News del 18.09.2014](#) ("Fiscalmente neutre le future cessioni di aziende") alla quale pertanto La rimandiamo.

(stefano lucidi)

23/01/2015 - Il rifiuto del farmacista a consegnare il farmaco a un medico privo della prescritta ricetta... medica - **QUESITO**

Sono un medico specialista che da anni svolge la sua attività nel pieno rispetto della legge incappato in un bruttissimo episodio.

Ieri sera trovandomi a xxxxx (in provincia di yyyy) e avendo avuto un terribile attacco di cefalea, mi sono rivolto alla farmacia più vicina per avere una confezione di Aulin, ma purtroppo nell'emergenza non avevo con me il ricettario.

Ho quindi esibito al farmacista il mio tesserino dell'ordine dei medici insieme alla carta di identità (alla voce professione si leggeva chiaramente "medico specialista") appellandomi alla legge che consente ai medici l'approvvigionamento di farmaci per uso professionale urgente.

Il farmacista però è stato molto sgarbato e con un gesto ha quasi fatto cadere i miei documenti e allora gli ho chiesto gentilmente ancora una volta di fare una fotocopia del tesserino e di lasciarmi scrivere la prescrizione ma non c'è stato niente da fare.

Quindi, nonostante la prostrazione fisica del momento e la rinorrea, ho chiamato al telefono l'ordine dei farmacisti che mi ha confermato che il farmacista avrebbe dovuto consegnarmi il farmaco richiesto

sia in quanto medico che come paziente affetto da patologia cronica (cefalea a grappolo).

Di tutta questa brutta storia resta tanta amarezza, ma avendo intenzione di procedere per vie legali vorrei conoscere il Suo parere.

Il D.M. 31/3/2008 del Ministero della Salute disciplina le condizioni che consentono al farmacista, *in caso di estrema necessità ed urgenza*, di consegnare al cliente che ne faccia richiesta medicinali con obbligo di prescrizione medica in assenza della presentazione della ricetta.

D'altro canto i medici, ai sensi dell'art. 43, comma 6, D.P.R. 09/10/1990 n. 309 (*Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*), sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso *autoriccettazione*, ma, attenzione, per uso professionale urgente.

Per tornare al D.M. Salute del 31/03/2008, l'art. 7 prevede anche - in assenza di evidenza documentale della patologia - la possibilità per il paziente di sottoscrivere una *dichiarazione di assunzione di responsabilità* circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto, dichiarazione che deve essere conservata dal farmacista e annotata nell'apposito registro.

Perciò, anche in considerazione della Sua qualità di medico ma soprattutto alla luce di tutto quel che Lei testualmente riferisce in ordine all'accaduto, ci sarebbero stati magari gli estremi per consegnarLe il farmaco richiesto, sempre tenendo conto, però, che tutte le ipotesi (contemplate dal richiamato D.M.) di dispensazione di un farmaco soggetto a prescrizione in assenza della ricetta medica hanno come presupposto *l'estrema necessità ed urgenza*, e rappresentano, quindi, vicende del tutto *eccezionali*.

E proprio quest'ultimo aspetto ci pare possa anche deporre a favore del comportamento del farmacista, pur se forse quest'ultimo può essersi rivelato eccessivamente "integralista", dato che - essendo appunto un medico - egli avrebbe potuto nei fatti trasferire proprio a Lei qualsiasi responsabilità inerente alla dispensazione del farmaco in questione, richiedendoLe il rilascio di quella *dichiarazione*, ovvero, permettendoLe un'*autoriccettazione* (in fondo possibile anche in assenza del Suo ricettario...) ovviamente comprensiva delle necessarie annotazioni circa l'*urgenza* dell'"uso professionale" del medicinale (a quel punto, tuttavia, difficile per Lei da invocare...).

Per avviare comunque con buona serietà un'azione legale, sarebbe necessario dare adeguata prova dei fatti occorsi, anche mediante la testimonianza di un terzo che però - da quel che ci pare di capire - in questa circostanza sembrerebbe mancare, non potendo evidentemente assumere le sembianze di un teste il Suo interlocutore in quella chiacchierata telefonica con l'Ordine dei Farmacisti.

(gustavo bacigalupo)

2 - **NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)**

➤ **Con il decreto Milleproroghe un altro rinvio per la nuova remunerazione delle farmacie**

Decreto Legge 31/12/2015, n. 192

Tra i vari termini prorogati con il provvedimento, c'è anche quello sull'adozione del nuovo sistema di remunerazione delle farmacie, che dovrebbe quindi ora entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2016.

➤ **La Legge di Stabilità 2015**

Legge 23/12/2014, n. 190

È stata approvata ed è pertanto entrata in vigore la Legge di Stabilità 2015, illustrata nella *Sediva news* del 12/1/2015 (v. sopra).

➤ **Il Consiglio di Stato dimentica se stesso e "ri-liberalizza" improvvisamente lo spostamento della farmacia all'interno della sede**

[Consiglio di Stato - sent. 07/01/2015, n. 24](#)

È una decisione che amareggia chiunque abbia minimamente a cuore la certezza del diritto in generale e una qualche stabilità del diritto delle farmacie in particolare.

Ne parleremo presto in una *Sediva News* dedicata. (g.b.)

➤ **La revisione della p.o. è provvedimento di competenza consiliare e non sindacale**

Tar Sicilia - Catania - sent. 19/1/2015, n. 163

I giudici siciliani hanno annullato (dopo oltre due anni dal

ricorso, ma senza grandi conseguenze sul concorso siciliano dato che la relativa graduatoria non è stata ancora pubblicata...) la revisione straordinaria della p.o. di Ragusa perché adottata dal Sindaco invece che dal Consiglio comunale, come precisa il Tar, tanto per esprimere i propri convincimenti sull'ormai annoso problema: Giunta o Consiglio? (g.b.)

➤ **Annulata l'istituzione in soprannumero della farmacia nel centro commerciale "Auchan" di Venezia**

Tar Veneto – sent. 22/12/2014, n. 1563

Come abbiamo a suo tempo rilevato in questa Rubrica, l'efficacia di due provvedimenti regionali veneti, che avevano istituito una farmacia soprannumeraria nel centro commerciale Auchan di Venezia, era stata sospesa dal Tar Veneto con ord. 634 del 18/12/2013, poi però riformata dal Consiglio di Stato con ord. n. 922 del 27/2/2014, che aveva così restituito esecutività alle due deliberazioni.

Nel merito, il Tar ha ora accolto il ricorso introduttivo affermando, in particolare, che "il parere rilasciato dall'azienda sanitaria è illegittimo perché non ha espresso la valutazione richiesta dalla legge ed esclusivamente riservata all'azienda sanitaria stessa ossia la valutazione della congruità della proposta comunale rispetto alla finalità di perseguire il migliore servizio farmaceutico al cittadino" (l'azienda in pratica si era infatti limitata a rilevare che "la superficie di vendita del centro commerciale è superiore a 10.000 metri quadrati" e che "vi è assenza di farmacie ad una distanza inferiore ai 1.500 metri").

La sentenza sarà verosimilmente appellata, e non si può escludere – nonostante la riforma dell'originaria ordinanza del Tar – che il CdS possa condividere l'assunto dei primi giudici, un aspetto che del resto non era stato oggetto di esame nelle fasi cautelari (sul tema specifico v. *Sediva news* 11/3/2014). (g.b.)

➤ **Il possibile allargamento di un'indagine fiscale**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 21/01/2015, n. 992

L'accertamento è valido anche se la verifica sia stata estesa all'anno d'imposta successivo a quello che era oggetto iniziale dell'indagine, pur non essendo stato immediatamente reso noto nelle vie ufficiali al contribuente l'avvenuto ampliamento della verifica.

➤ **Le intercettazioni telefoniche utilizzabili dal Fisco**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 22/12/2014, n. 27196

Le intercettazioni telefoniche assunte in sede penali sono pienamente utilizzabili dall'A.F. quale materiale probatorio efficace anche ai fini del processo e degli accertamenti tributari in genere.

➤ **La cartella di pagamento è nulla se il contribuente risulta irreperibile**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 26/11/2014, n. 25079

Gli Ermellini, allineandosi sostanzialmente alla decisione della Corte Costituzionale n. 3 del 14/01/2013, hanno chiarito che, in caso di irreperibilità *relativa* del contribuente, la notificazione della cartella di pagamento, secondo la procedura stabilita dall'art. 140 c.p.c., si perfeziona con l'effettivo "ricevimento" della raccomandata di avvenuto deposito dell'atto presso la Casa Comunale. Infatti, la dicitura "trasferito" - apposta dal messo notificatore sulla cartolina di ricevimento della raccomandata - rende *inesistente* la notifica e quindi *nulla* la cartella. (m.g.)

➤ **La nuova veste grafica delle marche da bollo**

Agenzia delle Entrate – Provv. 12/01/2015, n. 2015/2556

Sono state modificate le caratteristiche grafiche e tecniche delle etichette adesive emesse dai tabaccai per la riscossione dell'imposta di bollo, del contributo unificato e del contributo amministrato per il rilascio del passaporto. Per ragioni di economicità, le etichette attualmente in uso continueranno ad essere utilizzate per l'emissione dei contrassegni sino all'esaurimento delle scorte in dotazione ai rivenditori di generi di monopolio.

➤ **I commenti dell'Amministrazione finanziaria al decreto semplificazioni**

Agenzia delle Entrate – Circ. 30/12/2014, n. 31/E

L'Agenzia delle Entrate fa il punto sulle novità fiscali introdotte dal c.d. *decreto semplificazioni* (D.Lgs. 21/11/2014, n. 175, sul quale v. *Sediva News* del 10/11/2014).

➤ **La definizione degli importi del diritto CCIAA per il 2015**

Ministero dello Sviluppo Economico – Circ. 29/12/2015, n. 227775

Come preannunciato nella *pillola* : "Dal 2015 La riduzione del 50% del diritto annuale CCIAA" (in *Piazza Pitagora* n. 667 del 26/09/2014), il Dicastero ha fornito importanti indicazioni in merito alle misure del diritto camerale dovuto per il 2015 a seguito della conversione in Legge del c.d. *decreto semplificazioni* (L. 11/08/2014, n. 114), come viene chiarito anche nella *Sediva News* del 21/01/2015 (v. sopra).

➤ **La Sabatini bis si rifà il look**

Ministero dello Sviluppo Economico – Circ. 24/12/2015, n. 71299

Con il rifinanziamento delle agevolazioni della c.d. "nuova Sabatini bis" stabilite dalla Legge di Stabilità 2015 (v. *infra*), il MISE detta alcune nuove regole per l'accesso alle agevolazioni concesse alle imprese, e quindi anche alle farmacie, integrando e modificando la precedente circolare direttoriale del 10/02/2014 n. 4567, al fine di adeguare le disposizioni attuative ai nuovi regolamenti comunitari di esenzione n. 651/2014 e n. 702/2014.

3 – SCADENZE FINE GENNAIO E FEBBRAIO 2015

26/01 - Versamento dell'Imu relativa al 2014 per i terreni agricoli montani che non beneficiano più dell'esenzione

02/02 (*poiché il 31/1 cade di sabato*) - Versamento del canone annuale di abbonamento alla radio o alla televisione per l'anno 2015

02/02 - Versamento della COSAP/TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) o della prima rata trimestrale per l'anno 2015, salvo un diverso termine stabilito dal comune

02/02 - Versamento della tassa annuale di concessione regionale (farmacia), se dovuta

02/02 - Versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità in un'unica soluzione o come prima rata trimestrale per l'anno 2015

16/02 - Versamento mediante *F24 online* di: Iva relativa al mese di gennaio 2015 per i contribuenti *mensili*; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di gennaio; contributi Inps per i dipendenti, i collaboratori coordinati e continuativi e/o a progetto e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro (non farmacisti), sempre relativi al mese di gennaio

16/02 - Versamento dei contributi Inps in misura fissa per artigiani e commercianti riferiti al quarto trimestre 2014.

16/02 - Versamento del premio Inail relativo al saldo 2014 ed all'acconto 2015, in unica soluzione o come prima rata.

16/02 - Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturato nel 2014 (l'acconto è stato versato entro il 16/12/2014)

02/03 (*poiché il 28/2 cade di sabato*) - Trasmissione telematica della comunicazione annuale dati Iva 2014

02/03 - Consegna ai dipendenti, ai vitaliziati, ai collaboratori coordinati e continuativi e/o a progetto, ai lavoratori autonomi e agli associati in partecipazione, della nuova certificazione unica (CU 2015) riguardante i compensi liquidati nel 2014 e le rispettive ritenute.

* * *